**Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.10642 — CENTRAL / SIGNA / SELFRIDGES)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 139/06)

1. In data 21 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Harng Central Department Store Limited («Central», Thailandia),

— SIGNA Holding GmbH («SIGNA», Austria),

— SFP Holdings Limited, Selfridges Manchester Limited e SHEL Holdings Europe Limited (insieme, «Selfridges», Regno Unito), controllato da Selfridges Group Limited (Canada).

Central e SIGNA acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Selfridges.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— **Central:** opera a livello mondiale nei settori immobiliare, della vendita al dettaglio, alberghiero e della ristorazione, principalmente nel Sud-Est asiatico. Nell'UE, Central opera nel settore del commercio al dettaglio in Italia con il marchio «la Rinascente», in Germania con il marchio «The KaDeWe Group» e in Danimarca con il marchio «Illum». Svolge inoltre attività di sviluppo immobiliare in Germania, Danimarca e Italia,

— **SIGNA**: opera principalmente in due settori di attività: commercio al dettaglio e beni immobili. Nel commercio al dettaglio, gestisce una catena di negozi di prodotti non alimentari in Germania («GALERIA») e in Belgio («INNO») ed è inoltre proprietaria di negozi fisici di articoli sportivi e di una serie di negozi online con i marchi «SportScheck» e «SIGNA Sports United Group». Inoltre, gestisce negozi di mobili in Austria, di cui due online («kika» e «Leiner»). Per quanto riguarda il settore immobiliare, SIGNA opera soprattutto a livello di acquisto, locazione e gestione di terreni e fabbricati e di sviluppo di progetti. Possiede beni immobili, principalmente in Austria, Germania, Italia del Nord e Svizzera e gestisce inoltre alberghi di lusso in Austria e in Italia,

— **Selfridges**: opera principalmente nella vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, tra cui prodotti di bellezza, abbigliamento femminile, abbigliamento maschile, abbigliamento per bambini, calzature, accessori e prodotti di uso domestico. L'attività di vendita al dettaglio di Selfridges si svolge nel quadro di tre insegne operative distinti, «Selfridges», «De Bijenkorf» e «Brown Thomas and Arnotts», con negozi in Regno Unito, Irlanda e nei Paesi Bassi, piattaforme digitali associate e holding immobiliari di proprietà nel Regno Unito e in Irlanda.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10642 — CENTRAL / SIGNA / SELFRIDGES

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO